

OMISSIS

DECRETO 11 ottobre 2010.

**Modifica del decreto 15 settembre 2010, concernente istituzione del parco naturale regionale denominato "Parco dei Monti Sicani"**

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
ASSESSORE AD INTERIM**

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 6 maggio 1981, n. 98 e 9 agosto 1988, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme per l'istituzione in Sicilia di parchi e riserve naturali;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

Vista la legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010, recante disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010;

Vista la legge regionale n. 12 del 12 maggio 2010, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2010 e il bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012;

Vista la legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, che all'art. 64 prevede l'istituzione del Parco dei Monti Sicani tramite la costituzione di un comitato avente il compito di sottoporre alla Regione una proposta che contenga la descrizione analitica dei luoghi e la precisa individuazione del territorio da destinare a parco, con le zonizzazioni previste dall'articolo 8 della legge regionale n. 98/1981, che devono includere le riserve naturali già istituite. Stabilisce che, tenuto conto della proposta formulata dal comitato, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, emana il decreto di istituzione del Parco e fissa la sede legale e gli uffici dell'ente Parco dei Monti Sicani presso i comuni di Bivona (AG) e Palazzo Adriano (PA).

Visto il decreto n. 160/GAB del 15 settembre 2010, con cui è stato istituito, ai sensi delle leggi regionali 6 maggio 1981, n. 98 e 9 agosto 1988, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 64 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 il Parco naturale regionale denominato "Parco dei Monti Sicani";

Considerato che il predetto decreto n. 160/2010 all'art. 6 prevede la sede legale dell'Ente Parco dei Monti Sicani nel comune di Palazzo Adriano (PA), una sede decentrata nel comune di Bivona (AG) ed uffici periferici nei comuni di Chiusa Sclafani (PA) e Cammarata (AG);

Ritenuto opportuno che nella prima fase costitutiva siano individuate solo le sedi legali dell'Ente Parco previste dal citato art. 64 della legge regionale n. 6/2009;

Visto il decreto presidenziale n. 533/area1/S.G. del 23 settembre 2010, con cui il Presidente della Regione ha assunto temporaneamente le funzioni assessoriali;

Decreta:

Art. 1

L'articolo 6 del decreto n. 160/GAB del 15 settembre 2010 è così sostituito: "Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 e dell'art. 64 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, la sede legale e gli uffici dell'Ente Parco dei Monti Sicani sono stabiliti presso i comuni di Bivona (AG) e Palazzo Adriano (PA).

Resta ferma la facoltà dell'Ente Parco di istituire, sulla scorta di un razionale programma di decentramento, ulteriori uffici in altri comuni, ivi compresa la realizzazione di centri museali o di iniziativa culturale o promozionale, previsti nei programmi di attività del parco".

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 11 ottobre 2010.

LOMBARDO

(2010.42.2905)007